

# REGOLAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE

## Articolo 1

*(Disposizioni generali e aspetto normativo)*

Il fine della partecipazione è il miglioramento della qualità della vita e il benessere di tutti i cittadini. Il metodo è la programmazione condivisa consapevole e partecipata.

Il Comune di Troina, in armonia con i principi e con gli indirizzi fissati dal proprio Statuto e ispirandosi ai principi di democrazia partecipata, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e alla cura dei beni comuni, promuove l'istituzionalizzazione e la costituzione dei Comitati di quartiere.

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le funzioni, le prerogative e il funzionamento dei Comitati di quartiere quali strumenti di partecipazione popolare ai sensi degli artt. 8 e 17 del d.lgs. n. 267 del 2000.

I Comitati di quartiere operano nel rispetto del presente regolamento, fermo restando che l'organizzazione delle dinamiche sociali interne e il funzionamento degli organi rientrano nella sfera dell'autonomia dei Comitati stessi, nel rispetto del principio sancito dall'art. 18 della Costituzione e delle norme del Codice civile. A tale scopo i Comitati di quartiere predispongono discipline riguardanti il proprio funzionamento da riportare nei rispettivi Statuti in conformità al presente Regolamento.

I suddetti Statuti devono essere depositati in copia presso il Comune.

Lo Statuto dovrà essere fondato sui principi di democraticità, elettività delle cariche, trasparenza, partecipazione, solidarietà e pluralismo.

## Articolo 2

*(Quartieri)*

Il **Comune di Troina** riconosce sul proprio territorio la presenza totale di n. **9 quartieri (Piazza, Scalforio, Santa Lucia, Borgo, San Basilio, Mulino a Vento, Castile, Corso e San Michele)**.

L'estensione territoriale dei singoli quartieri è quella indicata nella cartografia allegata al presente regolamento.

Ogni successiva modificazione è deliberata dal Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei quartieri, tenendo conto della popolazione residente e della contiguità ed omogeneità territoriale.

La Conferenza dei quartieri è composta dai Presidenti dei singoli Comitati di quartiere.

## Articolo 3

*(Natura dei Comitati di quartiere)*

Il Comitato di Quartiere è un istituto di partecipazione del Comune di Troina finalizzato a favorire la partecipazione attiva e propositiva dei cittadini alla vita amministrativa comunale.

Il Comitato di Quartiere non ha personalità giuridica, è politicamente imparziale, non ha alcun fine di lucro ed è fondato unicamente sull'attività volontaristica e gratuita dei cittadini residenti.

Al Comitato di quartiere l'Amministrazione comunale riconosce il ruolo primario di promozione della partecipazione democratica da parte dei cittadini.

Il Comitato di quartiere opera per fini civici, sociali, culturali e solidali, per il soddisfacimento degli interessi collettivi del quartiere in armonia con gli interessi generali del Comune: la cura dei beni comuni, la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione del territorio del quartiere e la promozione del senso di comunità tra gli abitanti del quartiere stesso.

#### **Articolo 4** *(Funzioni primarie)*

Il Comitato di Quartiere svolge funzioni primarie quali:

- a) la collaborazione e il confronto con gli altri organi istituzionali del Comune (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale e Consulte);
- b) il coinvolgimento di tutti gli enti, le associazioni e i gruppi d'interesse collettivo presenti e operanti nel quartiere;
- c) l'analisi delle problematiche e delle esigenze del quartiere;
- d) la redazione e la promozione di proposte per il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere (sviluppo culturale, sicurezza sociale, tutela del verde pubblico, mobilità e trasporti, controllo del territorio, decoro urbano, ecc.);
- e) la cura condivisa e la tutela civica e ambientale del quartiere;
- f) il recupero e il riutilizzo di spazi e luoghi di interesse collettivo;
- g) piccoli interventi pubblici per migliorare il decoro del quartiere, in conformità agli strumenti regolamentari del Comune di Troina;
- h) la formulazione di proposte in ordine alla gestione dei servizi pubblici del quartiere;
- i) la promozione degli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto comunale;
- j) la promozione dell'integrazione dei cittadini stranieri.

#### **Articolo 5** *(Funzioni consultive e prerogative)*

I Comitati di quartiere, rappresentati dal proprio Presidente o delegato ovvero dal proprio Consiglio direttivo, possono essere preventivamente informati e consultati ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale debba pianificare rilevanti interventi a medio-lungo termine che hanno un'incidenza diretta o indiretta sul quartiere stesso, nei seguenti ambiti:

- a) gestione del territorio, urbanistica e ambiente;
- b) servizi alla persona;
- c) opere pubbliche;
- d) mobilità.

La consultazione preventiva si svolge su proposta documentata e motivata della Giunta o del Consiglio Comunale in base all'argomento trattato e alla sua portata.

I Comitati di quartiere, rappresentati dal proprio presidente o delegato ovvero dal proprio Consiglio direttivo, hanno inoltre la facoltà di:

- a) formulare proposte di bilancio finalizzate alla realizzazione di interventi e progettualità riguardanti il proprio quartiere, nello spirito del bilancio partecipato;
- b) su iniziativa ed invito scritto del Sindaco, a partecipare con diritto di parola alle riunioni di Giunta comunale finalizzate alla discussione di atti e provvedimenti riguardanti il proprio quartiere;
- c) su invito scritto dei presidenti delle commissioni consiliari, a partecipare con diritto di parola alle sedute delle commissioni consiliari che abbiano in oggetto la discussione di atti e provvedimenti importanti riguardanti il proprio quartiere;
- d) utilizzare locali comunali a titolo gratuito, eventualmente disponibili, o in alternativa locali di altre istituzioni (es. scuole se presenti sul territorio del quartiere) e la

possibilità, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili, di ottenere la dotazione strumentale necessaria per lo svolgimento delle attività del Comitato.

Le valutazioni espresse dai Comitati di quartiere non sono comunque vincolanti nei confronti dell'Amministrazione comunale ovvero degli organi istituzionali locali.

### **Articolo 6**

*(Libera iniziativa e collaborazione con l'Ente)*

Per gli scopi e le funzioni enunciati nei precedenti articoli 3 e 4, il Comitato di quartiere dovrà operare nel rispetto di questo regolamento, delle normative e/o regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti, rapportandosi con l'Amministrazione comunale.

### **Articolo 7**

*(Partecipazione al Comitato di Quartiere)*

Fa parte del Comitato di Quartiere, e di conseguenza ha diritto a partecipare all'Assemblea di quartiere, chi ha compiuto il 16° anno di età e ha la residenza o la dimora nel quartiere, da attestarsi mediante autocertificazione.

Fanno altresì parte del Comitato di quartiere, e di conseguenza hanno diritto a partecipare all'Assemblea di quartiere, tutti i titolari/rappresentanti di un'attività commerciale, professionale, produttiva, associazionistica e di istituzioni religiose con sede nel quartiere.

L'adesione al Comitato di quartiere è libera e gratuita.

E' ammessa la partecipazione contemporanea di un singolo cittadino ad un massimo di 2 Comitati di quartiere, come componenti dell'Assemblea di Quartiere, come residente e/o dimorante e come portatore di interesse.

### **Articolo 8**

*(Assemblea costituente)*

Pur essendo istituiti dal presente regolamento, al fine di salvaguardare la natura associativa e lo spirito di partecipazione democratica su cui si fonda, per la costituzione del Comitato di quartiere è necessaria un'Assemblea costituente di almeno 40 aderenti, assicurando la presenza di uomini e donne in un rapporto non inferiore al 30% per ciascun genere.

Tutte le procedure e le attività finalizzate all'adesione all'Assemblea costituente del Quartiere sono curate dal gruppo promotore del Comitato di quartiere attraverso avvisi pubblici che contengono informazioni sui tempi e modi attraverso cui manifestare la propria adesione.

L'Assemblea costituente cura tutte le azioni finalizzate alle prime elezioni del Consiglio direttivo.

L'Assemblea costituente si scioglie con l'elezione del Consiglio direttivo.

Sono organi del Comitato di quartiere:

- a) l'Assemblea di quartiere;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente;
- e) il Segretario.

## **Articolo 9**

*(Organi)*

L'organo di coordinamento di tutti i Comitati di quartiere è la Conferenza dei Quartieri, formata dai Presidenti dei singoli Comitati.

Tutte le cariche e le relative funzioni sono esercitate gratuitamente e rappresentano attività volontarie e di servizio a favore del quartiere e della comunità.

Gli organi del quartiere hanno sede nel relativo territorio.

## **Articolo 10**

*(Assemblea di quartiere)*

L'Assemblea di quartiere è composta da tutti gli aventi diritto a partecipare al Comitato di quartiere come disciplinato dall'art. 7 del presente regolamento.

L'assemblea di quartiere ha lo scopo di:

- a) eleggere il Consiglio direttivo tramite pubbliche elezioni;
- b) promuovere e rendere effettiva la partecipazione della popolazione del quartiere all'attività amministrativa del Comune;
- c) collaborare con il Consiglio direttivo indirizzandone l'attività e approvandone il programma annuale;
- d) comunicare direttamente al Consiglio direttivo la volontà e le proposte degli abitanti circa la situazione sulla vita dei quartieri.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta sia ritenuto necessario, ovvero quando lo richiedano il Sindaco o almeno 40 aderenti al Comitato di quartiere, attraverso una richiesta scritta completa di nome, cognome, indirizzo, estremi di un documento di identità e firma autografa di ciascun richiedente, da inoltrare al Presidente del Comitato di quartiere, al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco.

L'assemblea è convocata tramite manifesti esposti almeno 7 giorni prima della convocazione stessa nei luoghi pubblici del quartiere, nonché tramite comunicazione scritta o via e-mail ai suoi componenti; la convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo dell'assemblea stessa.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere fatte pervenire al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale.

In occasione di riunioni di particolare rilevanza dell'Assemblea, il Presidente del Comitato di quartiere può inoltrare richiesta scritta per la presenza del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e sono presiedute dal Presidente del Comitato di quartiere o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, che ha l'onere di coordinare i lavori e di garantire la regolarità della discussione e delle deliberazioni.

Le decisioni dell'Assemblea, salvo nel caso delle elezioni del Consiglio direttivo, sono prese attraverso il voto palese per alzata di mano e a maggioranza semplice dei presenti.

I verbali sono redatti e custoditi a cura del Segretario del Comitato nominato all'interno dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti di diritto ai sensi del presente articolo, mentre in seconda convocazione delibera validamente con la presenza dei due quinti dei componenti.

## **Articolo 11** *(Consiglio Direttivo)*

Il Consiglio Direttivo è un organo collegiale composto di 5 componenti eletti democraticamente dall'Assemblea di quartiere secondo quanto riportato agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 del presente regolamento.

Il Consiglio direttivo si occupa di individuare gli obiettivi e la definizione delle funzioni di sviluppo del quartiere, realizzando quanto enunciato agli artt. 4 e 5 del presente regolamento, e rappresenta la volontà collettiva dei cittadini del quartiere, facendo sintesi dei bisogni e delle esigenze del quartiere stesso.

Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni.

Entro 10 giorni dopo le regolari elezioni, il Sindaco o un assessore da lui delegato convoca e presiede la prima seduta del Consiglio direttivo per procedere all'insediamento del Presidente, nella persona del primo degli eletti alle elezioni del Consiglio direttivo da parte dell'Assemblea di quartiere, e delle altre cariche.

Il Consiglio direttivo è convocato dal proprio Presidente che formula e comunica l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora e il luogo della riunione e provvede ad inoltrare la comunicazione cartacea e/o elettronica ai singoli componenti.

Il Consiglio direttivo può essere convocato anche da almeno 3 dei componenti, ovvero con una richiesta di almeno 40 cittadini residenti nel quartiere attraverso una richiesta scritta completa di nome, cognome, indirizzo, estremi di un documento di identità e firma autografa di ciascun richiedente, indicando i punti all'ordine del giorno. Nei casi di richiesta presentata da un terzo dei componenti o di almeno 40 cittadini residenti nel quartiere, il Presidente ha l'obbligo di convocare il Direttivo entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta stessa, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente ed è necessaria la presenza di almeno 3 componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può validamente riunirsi anche in luogo diverso dalla sede abituale, dandone opportuna informazione.

Alle sedute del Consiglio direttivo possono essere invitati a partecipare il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, i rappresentanti delle Consulte e di associazioni, ovvero quei cittadini che, per la loro particolare esperienza e competenza, possano portare un utile contributo ai lavori iscritti all'ordine del giorno della convocazione.

Il Consiglio direttivo delibera con votazione palese a maggioranza semplice dei presenti.

I verbali sono redatti e custoditi a cura del Segretario del Comitato nominato all'interno dei componenti del Consiglio direttivo.

I componenti del Consiglio direttivo decadono per le cause espressamente previste dal Testo Unico degli enti locali, ovvero a seguito di tre assenze non giustificate consecutive e di dimissioni volontarie presentate al Presidente.

Nel caso di decadenza e/o di dimissioni di uno o più componenti il Presidente procede alla surroga con il primo dei non eletti e a seguire.

Il Consiglio direttivo decade quando, per qualsiasi motivo, il numero dei componenti si riduce a 2; in tal caso il Sindaco convoca un'Assemblea di Quartiere straordinaria per procedere alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo e nomina un Presidente provvisorio incaricato di eseguire le volontà dell'Assemblea stessa e gli adempimenti propedeutici allo svolgimento delle elezioni.

Chi presiede la seduta ha il potere di sospendere o di sciogliere l'adunanza, ne mantiene l'ordine e garantisce la regolarità della discussione e delle deliberazioni. Le votazioni sono palesi salvo diversa decisione della maggioranza dei presenti.

Il componente del direttivo in caso di 3 assenze ingiustificate e consecutive di dimissioni, di sopravvenuta incompatibilità o per cause di forza maggiore, sarà surrogato con il primo dei candidati non eletti.

### **Articolo 12**

*(Disposizioni di legge)*

I dati anagrafici e sensibili acquisiti dal direttivo vengono conservati nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. Il responsabile preposto dal direttivo al trattamento dei dati è il Segretario del Comitato in carica e, per quanto non contemplato da presente Regolamento, è fatto espresso richiamo al Codice Civile, alle norme sulla trasparenza amministrativa (legge 241/90) sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003) e alle norme vigenti in materia di Comitato di quartiere.

### **Articolo 13**

*(Conferenza dei Presidenti dei Comitati di quartiere)*

Al fine di meglio coordinare i rapporti tra i Comitati di quartiere e l'Amministrazione Comunale, nonché di esaminare congiuntamente problematiche di rilievo cittadino, è istituita la Conferenza dei Presidenti dei Comitati di quartiere. Il Sindaco e/o l'assessore al governo partecipato provvedono alla convocazione della Conferenza dei Presidenti di regola almeno una volta l'anno. La conferenza può autoconvocarsi su richiesta di almeno 2/3 dei Presidenti dei Comitati di Quartiere.

### **Articolo 14**

*(Presidente)*

Il Presidente del Comitato di quartiere è eletto dall'Assemblea di quartiere quale componente più suffragato nella elezione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica 3 anni.

La carica di Presidente può essere ricoperta per un massimo di 2 mandati consecutivi.

Il Presidente:

- a) rappresenta il Comitato di Quartiere;
- b) è componente di diritto della Conferenza dei Quartieri;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea di Quartiere;
- d) nomina il Segretario tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- e) sottoscrive i verbali e la corrispondenza;
- f) adempie alle funzioni affidategli dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
- g) cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, nonché con i Consigli direttivi degli altri Comitati di quartiere;
- h) trasmette all'Amministrazione Comunale petizioni e proposte esaminate e approvate dal Comitato di Quartiere.

In caso dimissioni o decesso del Presidente del Comitato di quartiere, si procede ad una nuova nomina, non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento, nella persona del Vice Presidente, con contestuale nomina del nuovo Vice-Presidente nella persona del terzo componente più suffragato nella elezione del Consiglio Direttivo, tranne nel caso in cui questo fosse già il Segretario, e surroga ai sensi del precedente art. 11 comma 4 del componente dimissionario o deceduto. Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, con la sua conseguente decadenza, determina anche la decadenza del Presidente.

## **Articolo 15**

*(Vice-Presidente e Segretario)*

Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente, che è il secondo più suffragato nelle elezioni del Consiglio direttivo, che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento e ne assume la carica in caso di decesso o dimissioni del Presidente.

Il Presidente è assistito dal Segretario, nominato dallo stesso Presidente tra i componenti del Consiglio direttivo, che ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del Direttivo e dell'Assemblea di quartiere, di custodirne gli atti ed i documenti e di porli a disposizione dei cittadini per la visione e/o l'estrazione di copia.

## **Articolo 16**

*(La fase preparatoria le elezioni)*

La preparazione delle prime elezioni del Consiglio direttivo del Comitato di quartiere viene curata dall'Assemblea Costituente del Comitato stesso.

Le successive elezioni vengono curate e preparate dal Consiglio direttivo uscente.

## **Articolo 17**

*(Elettorato attivo)*

Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto il 16° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni e che hanno la residenza o la dimora nel quartiere, attestata con autocertificazione, compresi i cittadini dell'Unione Europea ed i cittadini extra comunitari regolarmente residenti nel quartiere, e che non siano cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1967, n. 223 (solo per maggiorenni), nonché tutti i titolari/rappresentanti di un'attività commerciale, professionale, produttiva, associazionistica e di istituzioni religiose con sede nel quartiere.

## **Articolo 18**

*(Elettorato passivo)*

Sono eleggibili nel Consiglio direttivo tutti i cittadini di cui al precedente articolo 17, ad eccezione di quanto previsto nel successivo articolo 19.

Nessuno può essere candidato ed eletto in più di un Consiglio direttivo.

## **Articolo 19**

*(Incompatibilità e ineleggibilità)*

In materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei componenti i Comitati di quartiere, si applicano le norme stabilite dal Capo secondo (art. 55 e seguenti) del T.U. sul nuovo ordinamento degli Enti locali e, per quanto di pertinenza, quelle del d.lgs. n.39/2013.

Le disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

La carica di componente del Consiglio direttivo è incompatibile con quelle di Consigliere e/o Assessore di questo Comune, di Sindaco di Troina, di componente del Parlamento nazionale, nonché di membro del Clero e degli ordini di tutte le confessioni religiose.

I Consiglieri di quartiere che intendano candidarsi alle cariche di cui al comma precedente dovranno rassegnare le proprie dimissioni da Consigliere di quartiere almeno sessanta giorni

prima delle elezioni cui saranno candidati. In ogni caso gli stessi decadono dal momento della sottoscrizione della candidatura.

La carica di componente del Consiglio di quartiere è altresì incompatibile con l'incarico di componente di altro Consiglio direttivo, di componente designato dal Comune nei Consigli di amministrazione o negli organi di controllo delle aziende partecipate dal Comune stesso, nonché con lo svolgimento della funzione di segretario o coordinatore o componente di organismi direttivi di partiti, organizzazioni o movimenti politici e sindacali formalmente assegnato a livello cittadino, provinciale, regionale o nazionale.

In ogni caso sono incompatibili con la carica di componente del Consiglio direttivo i parenti, in linea retta di 1° grado (genitori e figli), quelli in linea collaterale di 2° grado (fratelli e sorelle) e gli affini e conviventi di quelle figure indicate nei commi n. 3 e 5 del presente articolo, che abbiano effettuato apposita dichiarazione.

La mancanza dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 19, la presenza di cause di ineleggibilità di cui al comma 1 o delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo comportano la *nullità* dell'eventuale elezione del soggetto ineleggibile o incompatibile, la sopravvenuta perdita dei requisiti di eleggibilità o esistenza di cause di incompatibilità comportano la decadenza dalla carica, in entrambi i casi con surroga a favore del primo dei candidati non eletti.

## **Articolo 20**

*(Presentazione delle candidature)*

Per le prime elezioni del Comitato di quartiere è l'Assemblea costituente, entro 15 giorni dalla sua formazione, ad indire le elezioni del Consiglio direttivo, fissandone la data, indicando il periodo entro il quale è possibile presentare le candidature e curandone l'organizzazione e il regolare svolgimento. L'Assemblea costituente deve assicurare la più ampia informazione nel quartiere su tutte le fasi succitate.

Per tutte le elezioni successive alla prima, gli adempimenti descritti nel precedente comma 1 vengono svolti dal Consiglio direttivo uscente che sostituisce, pertanto, l'Assemblea costituente. Il Consiglio direttivo indice le elezioni entro 30 giorni dalla scadenza del proprio mandato di 3 anni.

Per la presentazione delle candidature si deve garantire la più ampia partecipazione e la presenza di ambedue i generi. Allo scopo di poterne verificare la regolarità e darne comunicazione appropriata ai cittadini del quartiere, entro 15 giorni prima della data delle elezioni le candidature devono essere presentate all'Assemblea costituente e, per le elezioni successive alla prima, al Consiglio direttivo uscente, su apposito modulo preparato e fornito dalla stessa Assemblea, ovvero dal Consiglio direttivo, in cui indicare gli estremi anagrafici del candidato, a cui va allegata una dichiarazione che attesti l'assenza dei motivi di incompatibilità e di ineleggibilità sanciti dal precedente art. 19, corredata dalla copia di un valido documento di riconoscimento.

L'Assemblea costituente per le prime elezioni e per le elezioni successive alla prima il Consiglio direttivo, iscrive i candidati ammessi alle elezioni in una lista elettorale unica in cui sono riportati il nome, il cognome e la via di residenza dei candidati, dandone massima visibilità nel quartiere e convoca un'Assemblea di quartiere da tenersi nella settimana precedente le elezioni per la presentazione pubblica dei candidati al Consiglio direttivo.

## **Articolo 21**



### *(Votazioni)*

L'elezione del Consiglio Direttivo viene effettuata dall'Assemblea di quartiere sulla base di una unica lista.

Il giorno delle votazioni, l'Assemblea costituente, e per le elezioni successive alla prima il Consiglio direttivo, istituisce il seggio elettorale presso la sede del Comitato di quartiere o in un altro luogo, al chiuso o all'aperto, ricadente nel territorio del quartiere.

Il seggio è composto da quattro elettori maggiorenni non candidati, scelti tra i componenti dell'Assemblea di quartiere, che sono chiamati a svolgere, a titolo gratuito, le funzioni di Presidente, di Segretario e di scrutatori nell'ambito del seggio elettorale.

Il seggio elettorale resta aperto per almeno 6 ore consecutive sia nella mattina che nel pomeriggio del giorno delle votazioni. Gli elettori devono presentarsi al seggio con un valido documento d'identità attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 17. Il riconoscimento degli elettori che si presentano a votare è compiuto dai componenti il seggio. Le votazioni si svolgono nel rispetto del principio di segretezza del voto. A ciascun elettore viene consegnata un'unica scheda dove sono indicati i nomi e cognomi dei candidati e delle candidate, con l'indicazione della via di residenza. Pena la nullità della scheda e del voto, si vota esprimendo la doppia preferenza: un voto per un uomo, un voto per una donna. Alla chiusura del seggio si procede immediatamente allo scrutinio dei voti.

Compiuto lo scrutinio, il Presidente del Seggio ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale che deve essere compilato in duplice esemplare e firmato da tutti i componenti il seggio. Un esemplare del verbale viene rimesso all'Ufficio comunale competente per la gestione dei rapporti con i Comitati di quartiere.

Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di componenti il Direttivo. A parità di voti prevale l'anzianità.

È eletto Presidente il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi o, a parità di voti fra gli eletti, il più anziano di età. In caso di rinuncia espressa dell'avente diritto, è eletto Presidente il membro che segue immediatamente nel numero di voti ottenuti, e così a seguire.

Il verbale delle votazioni, la lista dei candidati e le schede votate, bianche e nulle utilizzate per il voto vanno conservate e trasmesse in copia all'Ufficio Elettorale Comunale.

Il Comune di Troina collabora alla organizzazione e alla pubblicizzazione dei diversi momenti che caratterizzano la procedura elettorale, nelle forme ritenute più opportune e utilizzando i mezzi a sua disposizione.

### **Articolo 22**

*(Concomitanza con elezioni previste da norme statali)*

In caso di indizione di elezioni previste da leggi dello Stato, non potranno tenersi le elezioni dei Consigli Direttivi dei Comitati di quartiere dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione dei comizi elettorali e per 30 giorni successivi alla data delle elezioni stesse.

### **Articolo 23**

*(Pubblicizzazione)*

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune ed è reso, inoltre, disponibile ai cittadini, per la visione e per l'estrazione di copia, presso l'Ufficio Elettorale Comunale.

### **Articolo 24**

*(Norme di rinvio)*

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia, in quanto compatibili ed applicabili, alle leggi statali e regionali, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune.